



COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA

PROVINCIA DI TERAMO

Ordinanza n. 26.../2020

Prot. n. 4618... del 18.11.2020

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) - Sospensione del mercato settimanale del Giovedì a Val Vomano e del Venerdì a Penna Sant'Andrea Capoluogo dal 18/11/2020 fino a ulteriori disposizioni.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 04-03-2020;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo:

- Del 26 febbraio 2020 n.1 ed i pedissequi allegati n.1 (Brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità in punto di misure di prevenzione, elencante i dieci comportamenti da seguire) e n.2 (elenco Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, oggetto di ordinanza);
- Del 9 marzo 2020, n. 3- Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.4 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, 11 l. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" - pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020, che ha prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da COVID 19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".+

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 102 del 16/11/2020;

TENUTO CONTO del numero crescente di casi di positività al COVID-19 individuati in varie parti del territorio nazionale, che rende necessario attuare misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

PRESO ATTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica nel Comune di Penna Sant'Andrea;

CONSIDERATO che durante lo svolgimento delle attività mercatali insistenti sul territorio del Comune, in relazione alla natura dei luoghi, si rileva una sostanziale impossibilità di garantire il rispetto delle prescrizioni in ordine al distanziamento sociale;

RITENUTO pertanto di intervenire, in aggiunta alle misure previste dai citati provvedimenti, sospendendo temporaneamente, per il tempo strettamente necessario, le attività mercatali per fronteggiare situazioni che possono esporre la cittadinanza ai rischi sanitari;

RILEVATO che ricorrano, nel caso di specie, le condizioni di necessità ed urgenza tali da motivare l'intervento del sottoscritto in qualità di Sindaco, ai sensi di legge;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati, aventi natura contingibile ed urgente, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, a tutela dei cittadini

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela delle persone nel territorio comunale, la sospensione del mercato settimanale del giovedì a Val Vomano e del venerdì a Penna Sant'Andrea Capoluogo, dal 18.11.2020, fino a ulteriori disposizioni.

AVVISA

- Che ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Sindaco, che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
- L'efficacia della presente Ordinanza cessa all'esaurirsi dell'evento in atto.
- Contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere al TAR Abruzzo entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Penna Sant'Andrea;
- La notifica del presente provvedimento:
 - Alla Prefettura di Teramo;
 - Alla Questura di Teramo;
 - Al Comando Stazione carabinieri di Penna Sant'Andrea
 - Alla Protezione Civile Regione Abruzzo
 - Al Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni " Colline del Medio Vomano.
 - Alla A.S.L. di Teramo

IL SINDACO

Severino Serrani

